

**TRATTAMENTO ECONOMICO  
PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL  
IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2004  
(ACCORDO NAZIONALE 10 NOVEMBRE 2004)**

In data 10 novembre 2004 tra ANCE e ORGANIZZAZIONI SINDACALI del settore edile è stato sottoscritto l'accordo con il quale sono state definite le modalità operative per il riconoscimento della **prestazione integrativa del trattamento economico dovuto per legge dai datori di lavoro agli operai e agli apprendisti operai per il periodo di CARENZA INAIL** (verbale di accordo 20 maggio 2004 – allegato 24).

Con decorrenza **1° NOVEMBRE 2004**, è stato stabilito che nei tre giorni di carenza INAIL la ditta deve corrispondere al dipendente lo stesso trattamento economico integrativo previsto per il 4° giorno di infortunio e successivi. Pertanto **la ditta dovrà anticipare in busta paga l'integrazione infortuni anche per i tre giorni di carenza**, poi potrà chiedere il rimborso alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per il rimborso dell'integrazione dal 4° giorno in avanti.

Inoltre nei tre giorni di carenza INAIL la ditta dovrà corrispondere in busta paga anche il 60% della **quota per riposi annui**, vale a dire il 60% di 4,95%: **2,97%** (calcolato sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato secondo il normale orario contrattuale).

Dal 1° novembre 2004 la Cassa Edile non erogherà più ai lavoratori la diaria per la carenza infortuni.

Riepiloghiamo di seguito come dovrà essere retribuito un infortunio (o una malattia professionale) a partire dal 1° novembre 2004:

**GIORNO IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO:**

- Pagamento dell'intera retribuzione (come se avesse lavorato 8 ore)
- Maggiorazione Cassa Edile: 18,50% / Accantonamento alla Cassa Edile 14,20%
- Maggiorazione Riposi Anni: 4,95%

**CARENZA INAIL (primi tre giorni successivi all'evento)**

- 60% della retribuzione media giornaliera calcolata su quella dei 15 gg precedenti l'evento da corrispondere anche se i giorni di carenza cadono di sabato o di domenica
- Maggiorazione Cassa Edile: 18,50% / Accantonamento alla Cassa Edile 14,20%
- Maggiorazione Riposi Anni: 2,97% (cioè il 60% di 4,95%)
- Integrazione infortuni: coeff. 0,2538 (di cui 0,234 rimborsabile dalla Cassa Edile) da corrispondere anche se i giorni di carenza cadono di sabato o di domenica

**GIORNI DAL 4° AL 90°:**

- Maggiorazione Cassa Edile: 7,40% / Accantonamento alla Cassa Edile 5,70%
- Maggiorazione Riposi Anni: 0
- Integrazione infortuni: coeff. 0,2538 (di cui 0,234 rimborsabile dalla Cassa Edile) da corrispondere anche per le giornate di sabato e domenica

**GIORNI DAL 91° IN POI:**

- Maggiorazione Cassa Edile: 4,60% / Accantonamento alla Cassa Edile 3,60%
- Maggiorazione Riposi Anni: 0
- Integrazione infortuni: coeff. 0,0574 (di cui 0,045 rimborsabile dalla Cassa Edile) da corrispondere anche per le giornate di sabato e domenica

Per l'inserimento di queste voci nella busta paga consultare il ns. sito internet alla voce INFORMAZIONI IMPRESE EDILI E CONSULENTI e scegliere **TRACCE DI BUSTA PAGA**